

Congedo non pagato

Datore di lavoro

Ditta

Contratto n.

Dipendente

N. polizza

Appellativo

- Signora
 Signor

Nome

Cognome

Via

N.

NPA

Località

Paese

Data di nascita

Stato civile

E-mail

Congedo non pagato

Inizio del congedo non pagato

Ripresa dell'attività

Salario annuo all'inizio

Salario annuo alla ripresa

Grado di occupazione all'inizio

Occupazione precedente alla ripresa

In che modo il dipendente deve continuare a essere assicurato contro i rischi dovuti a malattia durante il congedo non pagato?

- Prosecuzione invariata dell'assicurazione (versione 1)
 Mantenimento della copertura relativa ai rischi (versione 2)

- Sospensione dell'assicurazione (versione 3)

Prosecuzione invariata dell'assicurazione (versione 1)

Per la durata del congedo non pagato le prestazioni di previdenza e il finanziamento vengono mantenuti e restano invariati. E il dipendente rimane assicurato completamente nella previdenza professionale.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare i premi alla fondazione (ai sensi del contratto di affiliazione). Un cambiamento delle modalità di finanziamento deve essere concordato bilateralmente tra il datore di lavoro e il dipendente.

Mantenimento della copertura relativa ai rischi (versione 2)

Per la durata del congedo non pagato vengono mantenuti solo la copertura del rischio (compresa la liberazione dal pagamento dei contributi di risparmio). I contributi di risparmio vengono sospesi, di conseguenza il processo di risparmio si interrompe per la durata del congedo.

In questo modo si riduce l'avere di vecchiaia futuro e le rendite di vecchiaia future presumibilmente saranno più basse. Questa lacuna può essere colmata non appena sarà ripresa l'attività lavorativa con un riscatto nella previdenza.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare i premi alla fondazione (ai sensi del contratto di affiliazione). Un cambiamento delle modalità di finanziamento deve essere concordato bilateralmente tra il datore di lavoro e il dipendente.

Sospensione dell'assicurazione (versione 3)

Per la durata del congedo non pagato sono sospesi sia i premi di rischio che i premi di risparmio.

Nota: basilamente il dipendente durante il congedo non pagato si fa carico della responsabilità del rischio.

Assicurazione mediante convenzione LAINF

È già stata stipulata un'assicurazione mediante convenzione LAINF?

- Sì
 No

Nota: ai sensi della LAINF, la copertura relativa agli infortuni cessa 31 giorni dopo l'inizio del congedo non pagato. La persona assicurata ha la possibilità di far proseguire la copertura relativa agli infortuni per un massimo di 6 mesi con l'assicurazione convenzionale LAINF. La fondazione suggerisce che per il congedo non pagato venga conclusa un'assicurazione convenzionale LAINF.

Nome dell'assicuratore

Via

N.

NPA

Luogo

Buono a sapersi

Copertura dell'infortunio e indennità giornaliera in caso di malattia

Per essere coperti dal rischio di invalidità o di morte in seguito a un infortunio durante il congedo non retribuito, consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione convenzionale LAINF. Può essere stipulata per un massimo di 6 mesi e deve essere richiesta entro 31 giorni dall'inizio del congedo.

Se il congedo non retribuito dura più di 7 mesi, si consiglia di verificare la copertura per l'infortunio delle spese mediche con la assicurazione sanitaria.

Ricordiamo inoltre che durante il congedo non retribuito cessa anche il diritto all'indennità giornaliera di malattia. Si consiglia di chiarire eventuali possibilità di estensione della copertura.

Conferma datore di lavoro

- Con la presente confermo che il dipendente in questione è stato informato nei dettagli in merito all'assicurazione mediante convenzione LAINF e alla scelta della copertura assicurativa. Il dipendente accetta espressamente la scelta della copertura assicurativa di cui sopra.

Questa notifica è stata registrata da

Nome

Cognome

Il vostro e-mail per eventuali richieste di risarcimento

Protezione dei dati

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia:

Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati statuite dalla LPP (art. 85a e seguenti). Le disposizioni della LPD sono applicabili a titolo complementare. Per la previdenza professionale puramente sovraobbligatoria si applica la LPD (informazioni in merito, come ad es. l'identità e i dati di contatto delle persone responsabili, gli scopi del trattamento, ecc. sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati).